

Normativa e prassi

Per la riduzione del cuneo fiscale serve l'attività commerciale

19 Maggio 2008

Niente sconti per il personale dell'organizzazione sindacale impiegato solo nell'attività istituzionale

Thumbnail
Image not found or type unknown

L'Amministrazione finanziaria torna a pronunciarsi sulle norme in materia di cuneo fiscale, dopo averne dato indicazioni sistematiche con la circolare 61/2007. Le misure in esame, introdotte dalla legge 296/2006, consistono nella possibilità per i contribuenti di dedurre dalla base imponibile Irap un importo forfetario - inizialmente pari a 5mila euro - e i contributi previdenziali e assistenziali, per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta. La deduzione forfetaria viene maggiorata in caso di personale impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel rispetto della regola *de minimis*.

Le deduzioni in esame spettano a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del Dlgs 446/1997, a esclusione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese concessionarie operanti nell'ambito dei pubblici servizi in regime tariffario.

La questione che forma oggetto della **risoluzione n. 203/E** del 19 maggio concerne la possibilità per un'organizzazione sindacale di fruire della deduzione forfetaria (ridotta dalla Finanziaria 2008 a 4.600 euro pro capite) sia per i lavoratori alle dirette dipendenze dell'associazione sia per il personale distaccato da aziende private ed enti pubblici.

Il documento chiarisce che, sotto il profilo normativo, anche gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali rientrano tra i beneficiari delle agevolazioni in esame. In tal caso, tuttavia, le deduzioni sono fruibili solo in relazione alle attività commerciali eventualmente svolte dall'ente. Se il personale è impiegato promiscuamente sia nell'attività istituzionale che in quella commerciale, è necessario riparametrare le deduzioni in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che formano il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo

dei proventi dell'ente.

Il caso in esame riguarda un'organizzazione sindacale, dunque un ente non commerciale che determina la base imponibile Irap con il sistema retributivo. La risoluzione sancisce l'impossibilità di beneficiare della deduzione forfetaria in relazione a tutto il personale utilizzato, "in quanto si tratta, come si desume dall'istanza, di personale impiegato esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale non commerciale propria dell'ente.

di

Stefania Tiberi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/riduzione-del-cuneo-fiscale-serve-lattivita-commerciale>